CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - SC_PUG - 0001858 - Interno - 23/03/2021 - 14:08

deliberazione 46/2021/PRSP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Carlo Picuno	Presidente f.f.
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario, *relatore*
Antonio Marsico	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul rendiconto di gestione del **Comune di Maruggio (TA)** relativo all'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. l. 23.12.2005, n. 266, dell'art. 7, comma 7, l. 5.6.2003, n. 131 e dell'art. 148-*bis,* d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

uditi il Sindaco, dott. Adolfo Alfredo Longo e il dott. Cosimo Greco, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Maruggio (TA) intervenuti nell'adunanza pubblica, convocata con ordinanza n. 20/2021, svoltasi in data 17/03/2021 in video conferenza mediante collegamenti da remoto a mezzo della piattaforma "*Teams*";

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 17/03/2021, convocata con ordinanza n. 20/2021 e svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000046 - 23/03/2021 - 14:08

sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 s.m.i. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020;

Premesso in

FATTO

1. A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione prevista dall'art. 1, comma 166, della l. n. 266/2005, con nota prot. Cdc n. 1622 del 21/04/2020 (indirizzata al Sindaco e all'Organo di revisione) è stata avviata nei confronti del Comune di Maruggio un'attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa all'esercizio 2018.

2. L'Ente ha fornito riscontro con una prima nota del 22/07/2020 (prot. Cdc n. 3037 in pari del 22/7/2020) e successivamente con nota del 17.11.2020 (prot. Cdc n. 4994 del 17/11/2020).

3. Risultando non superate talune criticità, il magistrato istruttore ha formulato osservazioni di cui, con ordinanza presidenziale n. 8 del 18/02/2021, è stata disposta la comunicazione al Comune (prot. Cdc n. 892 del 18/02/2021), contestualmente a: *i)* la convocazione della Sezione in camera di consiglio (che veniva successivamente convertita in adunanza pubblica) per l'11/03/2021, con modalità di collegamento da remoto, per l'esame del rendiconto 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL); *ii)* l'assegnazione al Comune del termine del 04/03/2021 per il deposito di memorie illustrative.

A riscontro della predetta ordinanza, il Comune di Maruggio ha prodotto controdeduzioni con nota prot. 2208 del 5/03/2021 (acquisita al protocollo della Sezione n. 1234 del 5/03/2021).

4. Con ordinanza presidenziale n. 20/2021, la Sezione ha disposto il rinvio dell'adunanza pubblica dell'11.3.2021, al 17/03/2021, in ragione di un disservizio tecnico legato all'utilizzo della piattaforma *Teams.*

5. All'esito dell'adunanza, il Comune ha provveduto a trasmettere a questa Sezione l'ulteriore documentazione richiesta.

6. In relazione alle risposte pervenute, corredate dalla relativa documentazione, il Collegio evidenzia le criticità che si ritengono non superate e che, segnatamente, attengono ai seguenti profili:

1. Fondo pluriennale vincolato
2. Fondo crediti di dubbia esigibilità
3. Fondo contenzioso
4. Capacità di riscossione
5. Fondo di cassa, flussi di cassa e giacenza vincolata
6. Debiti fuori bilancio
7. Tempi di pagamento
8. Gestione dei mutui
9. Organismi partecipati

Considerato in

DIRITTO

L'art. 1, comma 166 e ss. della l. n. 266/2005 e l'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali, TUEL)

1. L'art. 148 bis TUEL dispone che le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitano il controllo di cui all'art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 per la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. La norma in esame, inoltre, prevede che laddove le Sezioni regionali accertino squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, oppure il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli enti siano tenuti ad adottare misure idonee a rimuovere le irregolarità accertate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso contrario, la Corte dei conti emette una pronuncia di blocco dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

3. Laddove le irregolarità contabili rilevate dalla Sezione regionale non abbiano gravità tale da rendere necessaria una pronuncia di accertamento specifico ex art. 148 bis, comma 3, TUEL, la funzione di controllo legittima, comunque, la segnalazione agli enti di tali criticità, al fine di prevenire l'eventuale insorgenza di situazioni più gravi di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione e la stabilità finanziaria.

In ogni caso, l'Ente è tenuto a prendere in considerazione e a valutare le segnalazioni, nell'ottica dell'adozione di idonei interventi per la loro rimozione.

4. Ciò posto, la Sezione, preso atto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, formula le seguenti considerazioni.

1. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Ente di chiarire:

- la discordanza tra l'importo complessivo degli impegni re-imputati di parte corrente comunicato dall'ente (€ 67.738,28) e l'ammontare risultante da BDAP (72.141,66);

- la voce «*impegno di spesa per performance dipendenti – anno 2018*» (se ricorressero tutti i presupposti richiesti dalla disciplina contabile al punto § 5.2, lett. a, terzo trattino, dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011, fornendo idonea documentazione);

- se, con riferimento al FPV di parte capitale, l'ente avesse adottato i cronoprogrammi di pagamento, relativamente agli impegni di investimento effettuati.

Con note del 17/11/2020, il Comune di Maruggio ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.

1.1. Sulla discordanza tra l'importo degli impegni re-imputati di parte corrente comunicato dall'ente (€ 67.738,28) e l'ammontare risultante da BDAP (72.141,66)

Il Comune di Maruggio ha riferito che "*il totale complessivo degli impegni reimputati è pari a € 72.141,66, dato dalla somma di € 4.403,38 e € 67.738,28*".

Dall'analisi della documentazione trasmessa, è emerso che l'importo di € 4.403,38 comprendeva anche l'indennità di fine mandato del sindaco, anno 2015, per un importo di € 2.685,68.

Invitato a fornire chiarimenti, l'Ente, con nota del 5/03/2021 ha così riferito: «*In merito all'importo di €. 2.685,68 relativo all'indennità di fine mandato del Sindaco, si comunica che il relativo impegno n. 2017/1/242 risultante dalla reimputazione di cui sopra, ha formato oggetto di corretto riaccertamento ordinario nell'ambito del Rendiconto 2019 approvato nel 2020. Infatti, il predetto impegno è stato opportunamente eliminato e non ha formato oggetto di impegno pagamento*».

La Sezione prende atto dell'intervento correttivo posto in essere dal Comune e richiama l'Amministrazione comunale, per il futuro, al puntuale rispetto della disciplina contabile.

1.2. Sull'impegno di spesa relativo alla «*performance dipendenti – anno 2018*»

Con riferimento alla voce «*impegno di spesa per performance dipendenti – anno 2018*», l'Ente, in sede istruttoria, ha prodotto copia di due determinazioni del Settore finanziario: la n. 298 del 24 dicembre 2018 (impegno della spesa relativa alla performance anno 2018) e la n. 257 del 12 dicembre 2019 (liquidazione della spesa relativa alla performance anno 2018).

L'ente non ha, viceversa, prodotto la documentazione utile a comprovare il rispetto della disciplina contabile dettata in materia di liquidazione del trattamento accessorio e premiante (punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e nello specifico:

1) La determina dirigenziale di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018;

2) Il CCDI anno 2018;

3) La certificazione dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 40, 3 sexies e 40 bis comma 1 del d.lgs. 165/2001.

Peraltro, si evidenziava come sul sito del Comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", fosse stata rinvenuta la deliberazione della Giunta n. 212 del 11/12/2019 di approvazione della relazione sulla performance per l'anno 2018, che a sua volta rinviava all'atto di Giunta n. 179 del 07/11/2019 di approvazione di un'ipotesi di accordo di CDI 2018 e autorizzazione alla relativa stipula.

A seguito delle osservazioni formulate dal magistrato istruttore, il Comune di Maruggio, con nota di riscontro del 05/3/2021, ha provveduto a trasmettere, in copia:

- il parere favorevole dell'Organo di revisione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 (verbale n. 79 del 29/11/2018);
- la determinazione n. 1492 del 6/12/2018 di costituzione del «*fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018*»;
- il contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo del salario accessorio per il personale non dirigente – anno 2018, sottoscritto in data 20/12/2018 (il contratto riporta la dicitura «*sottoscrizione definitiva*»);
- parere favorevole dell'organo di revisione sulla "*preintesa contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate*" e sulla conseguente stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per l'esercizio 2018 (verbale n. 81 del 28/12/2018, prot. 574 del 14/01/2019).

Alla luce della discordanza emersa tra la copia del CCDI sottoscritto in data 20/12/2018, che riportava la dicitura «*sottoscrizione definitiva*» e il parere dell'organo di revisione reso sulla «*preintesa*» relativa al CCDI anno 2018, il

magistrato relatore, nel corso dell'adunanza pubblica del 17/03/2021, invitava il comune a chiarire la natura del contratto sottoscritto in data 20/12/2018.

L'ente riferiva che la stipula del CCDI del 20/12/2018 doveva intendersi «*definitiva*» e che l'organo di revisione era incorso in errore; che la ripartizione delle risorse decentrate era, comunque, avvenuta sulla scorta dei criteri fissati con il CCDI del 2016, la cui vigenza era stata prorogata con delibera di G.C. n. 192 del 20/09/2018; che nel 2019, l'ente aveva provveduto a stipulare il nuovo CCDI per il 2018.

All'esito della pubblica adunanza, il Comune provvedeva a trasmettere, a questa Sezione, in copia, la deliberazione della giunta comunale sopra richiamata (n. 192 del 20/09/2018) e il contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto nel 2019, con allegato parere dell'organo di revisione, che riguardava, tuttavia, il triennio 2019-2021.

Tutto ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.

La documentazione acquisita in fase istruttoria, in uno con le ulteriori informazioni assunte in sede di adunanza pubblica, non consentono di superare le incertezze rilevate da questa Sezione con atto di deferimento del 18/02/2021, in ordine alla corretta contabilizzazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante.

Il Comune, per un verso, assume di aver prorogato la vigenza del CDI del 15/07/2016 (cfr. delibera n. 192 del 20/09/2018, ove si legge che "*appare necessario, al fine di evitare il maturare della cd. contrattazione tardiva, con tutti i dubbi sulla sua legittimità, garantire la ripartizione del fondo sulla base delle regole dettate dal contratto collettivo decentrato integrativo in essere*"); dall'altro, conferma la circostanza dell'intervenuta sottoscrizione definitiva del CCDI per l'anno 2018 (parte economica), senza tuttavia, fornire al riguardo idonea documentazione a sostegno (gli atti da ultimo trasmessi sono in parte inconferenti e in parte insufficienti a superare gli elementi probatori raccolti nel corso degli

approfondimenti istruttori e sopra richiamati, che depongono, viceversa, nel senso dell'esistenza della sola preintesa).

L'incertezza dei dati offerti, oltre a rendere estremamente difficoltoso l'operare di questa Sezione, compromettendo lo svolgimento dei compiti alla stessa intestati, è sintomatico di un comportamento non pienamente conforme alla sana gestione finanziaria.

Orbene, giova al riguardo rammentare che secondo il principio contabile di cui al punto § 5.2, lett. a, terzo trattino, dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 «*alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (…) Nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio*» (cfr. punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Ciò vuol dire che solo all'atto della sottoscrizione definitiva della contrattazione integrativa possono essere impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, tramite il neo istituto giuscontabile del Fondo pluriennale vincolato (Sezione regionale di controllo per il Piemonte 88/2020).

Ove, viceversa, il fondo delle risorse premianti risulti formalmente costituito, ma non sia intervenuta la tempestiva sottoscrizione del contratto (entro la fine dell'esercizio di riferimento), in assenza di obbligazioni esigibili relative al trattamento accessorio e premiante, non è possibile assumere l'impegno e tutte le risorse destinate al finanziamento del fondo, sia di parte

stabile che di parte variabile, risultano definitivamente vincolate e le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera n. 263/2016; Sezione controllo Puglia, delibera n. 57/2018; Sezione controllo Molise delibera n. 218/2015).

In sintesi, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata (esigibilità), solo la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato annuale costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e all'impegno di spesa (Sezione regionale di controllo per la Liguria 68/2017); difatti «(…) *se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante*» (cfr. Sezione Regionale Controllo Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR).

Conclusivamente, non possono che confermarsi le criticità rilevate e il Collegio richiama l'Amministrazione, per il futuro, a conformare l'attività amministrativa e gestionale alle disposizioni di legge ed ai principi contabili sopra richiamati in materia di corretta contabilizzazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante.

1.3. Sul FPV di parte capitale e sull'adozione dei cronoprogrammi di pagamento

In merito al FPV di parte capitale, l'Ente in sede istruttoria ha riferito che «*l'ufficio tecnico, competente per materia, ha dichiarato che disponeva di cronoprogrammi che prevedevano un orizzonte temporale di pagamento <u>non superiore all'anno successivo</u>*» e con successiva nota del 05/03/2021 ha così affermato: «*Per quanto attiene ai cronoprogrammi dei pagamenti inerenti alle opere pubbliche, questo ufficio tecnico <u>sta procedendo ad effettuare un'analisi più approfondita delle opere pubbliche programmate</u> da questo Ente al fine di avere un quadro aggiornato ai pagamenti da effettuare nelle prossime annualità*».

Giova, al riguardo, rammentare come, secondo il d.lgs. 118/2011 (all. 4/2, § 5.4), il fondo pluriennale vincolato «*…sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego di risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimenti programmati*».

Al riguardo, non si può fare a meno di rilevare come l'assenza di cronoprogrammi dei lavori ultrannuali comprometta la fondamentale funzione di programmazione del comune e non consenta di monitorare l'evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – Altri accantonamenti

Con nota istruttoria del 21.04.2020, è stato chiesto all'Ente di relazionare in merito al metodo di calcolo utilizzato per quantificare, in sede consuntiva, il FCDE al 31.12.2018 e di trasmettere il relativo prospetto. È stato chiesto, altresì, di fornire l'elenco delle entrate eventualmente escluse dal calcolo, indicando per ognuna di esse la motivazione per la quale si è ritenuto di non svalutarle.

In sede di controdeduzioni, con nota del 22.07.2020, il Comune di Maruggio ha trasmesso il prospetto di calcolo del FCDE, affermando che *"per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato utilizzato il metodo ordinario"* e che *"non vi sono entrate escluse dal calcolo"*.

Dall'analisi del prospetto di calcolo del FCDE, si è potuto appurare che l'Ente ha utilizzato i dati (residui iniziali e riscossioni) relativi alle seguenti entrate: Ici, Tosap, Tares/Tari, fitti case popolari, sanzioni per violazioni del codice della strada e proventi da concessioni edilizie.

Tale elaborazione ha prodotto una stima del FCDE pari a € 3.601.564,49.

Si è constatato che i residui maggiormente svalutati sono stati quelli relativi:

- alla tipologia 101 del Titolo I (Imposte tasse e proventi assimilati), pari a € 2.704.168,23, di cui accantonati € 1.969.336,18;

- alla tipologia 200 del Titolo III (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), pari ad € 1.916.776,58, di cui accantonati € 1.590.520,96.

Con riferimento alla tipologia 200 del titolo III, è emersa, tuttavia, una discordanza tra l'importo dei residui attivi al 31/12/2018 riportati nel prospetto di calcolo del FCDE, pari a € 1.916.776,58 (corrispondente al dato rilevato in BDAP) e l'importo indicato nel questionario consuntivo 2018, *Sez. I.III – Efficienza della riscossione e del versamento 2.2., Sanzioni per violazione del codice della strada - "Totale residui conservati al 31/12/2018"*, pari a € 3.168.409,64.

Con richiesta del 28.09.2020, è stato chiesto all'Ente di chiarire le ragioni della rilevata discordanza.

Con nota del 17.11.2020, il Comune ha riferito che «*Per quanto riguarda l'incongruenza del dato di pag. 32 del questionario relativo ai residui conservati al 31/12/2018 pari a 3.168.409,64, rispetto all'importo di € 1.916.776,58 relativo al prospetto di calcolo del FCDE a consuntivo 2018, si fa presente che l'importo di € 3.168.409,64 ricomprende anche residui attivi fino al 31/12/2015 per sanzioni del codice della strada iscritti nella tipologia 100 e in parte 500, sempre del Titolo 3*».

Le scarne informazioni fornite dall'Ente non hanno consentito di verificare la coerenza, con i principi contabili, del calcolo seguito per la determinazione dell'accantonamento al FCDE, motivo per il quale il magistrato istruttore, in sede di formulazione delle osservazioni, ha invitato l'ente a specificare, nel dettaglio, la natura delle singole voci che compongono l'importo di € 3.168.409,64, nonché a motivare le ragioni per cui, con riferimento alle entrate da violazioni del codice della strada, ai fini del calcolo del FCDE, sia stato

considerato esclusivamente l'importo di € 1.916.776,58, anziché quello di € 3.168.409,64.

Il magistrato istruttore chiedeva, altresì, di fornire chiarimenti in merito alla composizione dell'ulteriore accantonamento inserito nel risultato di amministrazione *«per rischio da mancato incasso di residui attivi»*, specificando la tipologia di residui attivi inseriti nel fondo e la percentuale di svalutazione; se tali residui attivi fossero stati già considerati in sede accantonamento al FCDE; le eventuali ragioni della mancata svalutazione in sede di accantonamento al FCDE.

Con nota di riscontro del 05/03/2021, l'Ente, in merito alla rilevata discordanza sull'importo dei residui attivi al 31/12/2018 oggetto di svalutazione (€ 1.916.776,58, anziché € 3.168.409,64 come indicato nel questionario), ha ribadito il contenuto della precedente nota ("*Per quanto riguarda l'incongruenza del dato di pag. 32 del questionario relativo ai residui conservati al 31/12/2018 pari a € 3.168.409,64, rispetto all'importo di €. 1.916.776,58 relativo al prospetto di calcolo del FCDE a consuntivo 2018, si fa presente che l'importo di €. 3.168.409,64 ricomprende anche residui attivi fino al 31/12/2015 per sanzioni del codice della strada iscritti nella tipologia 100 e in parte 500, sempre del Titolo 3)*».

Contestualmente, ha riferito che «*allo stato attuale l'importo dei residui al 31/12/2018 iscritti in bilancio ammonta ad €. 2.583.419,61 (All. H), mentre l'importo dei residui al 31/12/2015 risulta pari ad €. 943.939,49 (All.I)*», fornendo il dettaglio delle singole voci che compongono il dato aggiornato dei residui attivi al 31/12/2018, pari a € 2.583.419,61:

- €. 943.939,49 (€. 943.500,28 + spese di notifica pari a €. 439,21), quali residui attivi relativi a sanzioni per violazione al codice della strada al 31/12/2015 (Titolo 3- Tipologia 100);

- €. 1.568.771,05, residui attivi relativi a sanzioni per violazione al Codice della strada, dal 01/01/2016 al 31/12/2018 (Titolo 3 Tipologia 200);

- €. 70.709,07 relativi a recupero spese di notifica (Titolo 3 Tipologia 200).

Infine, in merito alla voce « *accantonamento per rischio da mancato incasso di residui attivi*», riferisce che «*dalle verifiche effettuate risulta che l'importo non considerato nel calcolo del FCDE sia quello relativo ad €. 943.500,28 ed €. 439,21. Risulta che i capitoli contenenti tali residui non siano stati agganciati al calcolo del FCDE per errore tecnico. In relazione a tali importi risulta che la somma relativa ad €. 231.444,94 a titolo di accantonamento "per rischio da mancato incasso di residui attivi" sia da ricollegare alla svalutazione di tali importi (percentuale di circa il 24%). Di tale situazione si terrà conto nell'ambito del riaccertamento residui nell'ambito delle procedure del Rendiconto 2020*».

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il Comune, a tutt'oggi, non ha fornito i chiarimenti richiesti (specificare, nel dettaglio, la natura delle singole voci che compongono l'importo di € 3.168.409,64, nonché motivare le ragioni per cui, ai fini del calcolo del FCDE, fosse stato considerato esclusivamente l'importo di € 1.916.776,58, anziché quello di € 3.168.409,64) con ciò impedendo a questa Sezione di effettuare le dovute verifiche sul metodo di calcolo del FCDE utilizzato in sede di rendiconto 2018 e sulla corretta e congrua quantificazione dello stesso.

Nondimeno, le risultanze istruttorie depongono nel senso di una chiara e significativa sottostima del fondo in parola, avendo l'Ente, su ammissione dello stesso Sindaco, provveduto ad accantonare l'importo di € €. 943.939,49 (proventi da violazione al codice della strada al 31/12/2015 - Titolo 3- Tipologia 100) in un altro fondo «*Altri accantonamenti- accantonamento per rischio da mancato incasso di residui attivi*», con una svalutazione del tutto discrezionale del 24%, in tal modo sottraendo un'importate quota di residui attivi (peraltro risalenti al 2015) ai metodi di quantificazione previsti dal principio contabile applicato 4/2 n. 3 ed appendice tecnica es. n. 5 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (secondo cui la quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando «*all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti*», il complemento a 100 della

media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi).

Si rammenta, al riguardo, che secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici, non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono persino risultare *«strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione»*, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario e rendere disponibile un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all'effettiva situazione finanziaria degli enti locali (Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 21/2017/EL del 17 luglio 2017, che richiama Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Alla luce delle predette considerazioni e tenuto conto di quanto riferito e prodotto, il Collegio invita l'ente locale ad adottare le misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità, provvedendo, in particolare, a ricalcolare correttamente e nel rispetto dei principi contabili armonizzati, il FCDE.

In caso di accertato disavanzo, l'Ente dovrà predisporre un piano di recupero secondo le modalità e termini previsti dalla vigente normativa.

3. Fondo contenzioso

Con nota istruttoria del 21.04.2020, è stato chiesto all'Ente di illustrare le modalità di calcolo del fondo contenzioso, quantificato, alla data del 31.12.2018, in € 420.000,00, nonché di allegare l'elenco analitico del contenzioso pendente (incluse le sentenze non definitive e non esecutive).

In sede di controdeduzioni del 22.07.2020, l'Ente ha provveduto a trasmettere la tabella richiesta (riprodotta di seguito), dichiarando che «*la somma*

di € 420.000,00 è stata calcolata sulla base di conteggio forfettario a carattere prudenziale che tiene anche conto dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli anni precedenti».

n. d'ordine	contenzioso	valore causa (in euro)	importo spesa in caso di soccombenza	somma già impegnata	stima rischio soccombenza (%)	importo accantonato a fondo
1	ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO OLIVIERI L. +1 C/COMUNE DI MARUGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LOSAPPIO GIUSEPPE (dg 48/2018)	1.000.000,00 €	€ 1.000.000,00 + eventuale condanna spese legali	17.638,86 €	>50%	
2	COSTITUZIONE AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALLA TORRE MOLINE SPA (IMU 2016) .COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. (dg 202/2018) avv saponaro	5.738,00 €	€ 5.738,00 + condanna eventuali spese legali	2.000,00 €	tra 10% e 50%	
3	ATTO DI CITAZIONE F.A.C.C/COMUNE DI MARUGGIO+1. INCARICO A LEGALE PER COSITTUZIONE IN GIUDIZIO(dg 164/2018) avv frascella	1.930,00 €	€ 1930 + eventuale condanna spese legali	1.015,00 €	tra 10% e 50%	
					Totale	420.000,00

Fonte: allegato alla nota del Comune di Maruggio del 22.07.2020.

Con nota integrativa del 28.09.2020, è stato chiesto al Comune di fornire ulteriori delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per l'accantonamento, nonché sullo stato della causa *"Olivieri L. +1 c/Comune di Maruggio"*, il cui valore ammonta a € 1.000.000,00.

Con nota di risposta del 17.11.2020, l'Ente ha precisato che «*l'ufficio di Ragioneria ha proceduto ad un accantonamento di carattere prudenziale basandosi sugli impegni relativi agli oneri straordinari della gestione corrente degli anni precedenti (€ 151.391,42 nel 2018, € 285.028,84 nel 2017, € 102.757,99 nel 2016) non calcolando una media ma una somma da adeguare una volta implementato l'elenco specifico da parte dell'Ufficio contenzioso. Ad ogni buon conto l'Ufficio di Ragioneria ha più volte sollecitato l'ufficio contenzioso negli anni in questione a predisporre una base dati di partenza per procedere ad una corretta quantificazione del relativo Fondo Contenzioso. A tal proposito, si sta inoltrando a tutti i legali incaricati per il contenzioso del Comune, una lettera di richiesta di parere in merito al grado di rischio del Contenzioso, in modo tale da poter costituire in sede di rendiconto e in sede di bilancio di previsione di importi certi sul quale basare il calcolo del relativo fondo*».

Con riferimento alla causa *"Olivieri L. +1 c/Comune di Maruggio"*, l'Ente ha trasmesso la relazione dell'Avv. Losappio sullo stato della causa e sul probabile rischio di soccombenza, dalla quale emerge che *«la richiesta risarcitoria di € 1.000.000,00 appare spropositata rispetto alle emergenze documentali»*.

Con successiva nota di riscontro del 05/03/2021, l'Ente ha riferito che: *«su sollecitazione dell'Ufficio di Ragioneria, l'Ufficio Contenzioso ha proceduto ad inoltrare ai legali incaricati per il contenzioso dell'Ente, un'apposita lettera di richiesta di parere in merito al grado di rischio. In questi giorni lo stesso Ufficio Contenzioso sta ricevendo le risposte dei legali. Tutti i dati acquisiti verranno elaborati in modo da poter costruire in modo adeguato l'accantonamento nell'apposito Fondo contenzioso da prevedere nel redigendo Bilancio 2021/2023. Inoltre, per evitare l'insorgere di eventuali debiti fuori bilancio per le spese legali, è stato richiesto agli stessi legali incaricati di evidenziare necessità di integrazioni agli impegni originari»*.

Giova al riguardo rammentare che l'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h) prevede l'obbligo per l'ente locale di costituire un fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza qualora, a seguito di contenzioso, il comune abbia una «*significativa probabilità di soccombere*».

Il principio in parola prescrive, dunque, all'Ente di valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei contenziosi pendenti, al fine di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio.

Tali accantonamenti devono, peraltro, essere effettuati già nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo *de iure* esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c. d. passività potenziali, ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria.

Orbene, l'importo del Fondo rischi accantonato dall'Ente nel consuntivo 2018 costituisce la risultante da una stima "forfettaria" operata dall'Ufficio ragioneria e non, viceversa, di una puntuale ricognizione del contenzioso.

Pur prendendo atto delle argomentazioni addotte dall'Ente, occorre rilevare come si renda allo stato indispensabile ed indifferibile una rigorosa e puntuale attività di ricognizione del contenzioso pendente, che sia in linea con principio contabile su richiamato, il quale prevede che «*nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi […]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio […]. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti*».

Ancor più se si considera che la criticità in esame non appare superata nemmeno nell'anno 2019 (l'organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2019, evidenzia che « *a tutt'oggi non risulta essere stata effettuata la ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31.12...In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione raccomanda una sollecita ricostruzione del contenzioso esistente, affinchè l'Ente possa calcolare le relative passività potenziali e provvedere al relativo congruo accantonamento*», cfr. pag. 16 della relazione Odr rendiconto 2019).

Ciò posto, il Collegio invita l'ente locale ad adottare le misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità, provvedendo a calcolare correttamente e nel rispetto dei principi contabili armonizzati, l'accantonamento al Fondo rischi contenzioso.

4. Capacità di riscossione – entrate IMU/TASI

In sede istruttoria, sono emerse criticità con riferimento alla riscossione delle principali entrate dell'Ente come mostrato nella seguente tabella elaborata in fase istruttoria.

Riscossione complessiva			**Crediti esigibili nell'esercizio**			**Crediti esigibili esercizi precedenti**		
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
51,49%	**50,11%**	**56,10%**	**65,58%**	**61,17%**	**79,74%**	**29,00%**	**30,95%**	**20,00%**
Media regionale		*57,73%*						
Media nazionale		*58,95%*						

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP

Nell'ambito dell'istruttoria questa Sezione ha, inoltre, acquisito i dati relativi al *tax gap* IMU e TASI incluso nella complessiva stima della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Per il Comune di Maruggio sono emersi i seguenti valori:

	Gettito IMU/TASI effettivo ad aliquota di base *(a)*	Gettito IMU/TASI teorico ad aliquota di base *(b)*	Differenza fra gettito effettivo e teorico *(c=b-a)*	Percentuale differenza rispetto al gettito teorico *(d=c*100/b)*	*Tax gap* complessivo riproporzionato
Comune di Maruggio	2.271.163	2.493.062	221.899	8,90%	221.899

Fonte: elaborazione Corte dei conti

È stato, dunque, chiesto all'Ente di fornire elementi conoscitivi sulle criticità dell'attività di riscossione e sugli eventuali interventi assunti o programmati per il miglioramento della stessa, tenuto conto che il dato della riscossione complessiva è inferiore alla media, sia nazionale, sia regionale, così

come scarso risulta il dato relativo alla riscossione dei crediti esigibili in esercizi precedenti.

L'Amministrazione comunale con nota del 22.07.2020 ha riferito quanto segue: «*in merito alla scarsa capacità di riscossione dei crediti esigibili in esercizi precedenti si fa presente che la maggior criticità riguarda la riscossione dei crediti legati ai proventi del Codice della Strada. Per tale motivo il sottoscritto Responsabile del settore finanziario ha sollecitato diverse volte il potenziamento del recupero coattivo di tali entrate al Responsabile della Polizia Locale. Infatti, in relazione a tale problematica, con nota prot. 5812 e 5831 del 24/06/2020 sono state chieste informazioni circa la riscossione dei relativi crediti*».

Con nota prot. n. 6786 del 22/07/2020, il Comando della Polizia locale ha trasmesso un prospetto riepilogativo degli importi ancora da incassare (relativi agli avvisi bonari, le ingiunzioni di pagamento e il fermo auto inviati dal 2012 al 2018), redatto dalla TEC service s.r.l. società che gestisce la rilevazione elettronica delle infrazioni e provvede, per contratto, al recupero delle somme.

Dall'esame del suddetto prospetto è emersa una scarsissima capacità di riscossione dei crediti legati ai proventi del codice della strada (l'Ente, secondo quanto riportato dalla Polizia locale nella successiva nota del 12.11.2020, deve ancora incassare l'ingente somma di € 3.685.234,14).

Alla luce di quanto dichiarato dall'Ente, con successiva richiesta istruttoria del 28.09.2020, sono state chieste rassicurazioni circa il mantenimento della validità dei titoli di credito con riguardo ai residui risalenti ad annualità vetuste.

In sede di riscontro del 17.11.2020, il Comune ha trasmesso una comunicazione del Comando di Polizia locale attestante l'intervenuta prescrizione dei residui attivi relativi alle annualità 2012-2013, per un totale di € 655.234,95, in ragione della tardiva notificazione dell'O.I. imputabile alla TEC service s.r.l..

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal magistrato istruttore in ordine alle ragioni per le quali l'Amministrazione comunale ritenesse maturata la prescrizione quinquennale nel 2018, a fronte di avvisi bonari inviati nel 2016, il Comando di polizia locale, con nota del 23/02/2021, riferiva che «*l'avviso bonario inviato dalla Tec service s.r.l. nell'anno 2016, relativi a verbali elevati per violazione delle norme del Cds negli anni 2012 e 2013 e non pagati entro i termini di legge, sono stati spediti con posta ordinaria, pertanto l'ente non ha prova dell'avvenuta notifica al debitore*» .

Analoghe difficoltà di riscossione sono emerse con riferimento alle entrate del Titolo I.

Con riguardo ai tributi principali rappresentati da IMU e TARSU/TIA/TARI/TARES, nonostante i ruoli coattivi emessi dal concessionario per la riscossione (Agenzia delle Entrate e Riscossione), dal 2012 al 2015, si è registrato, al 31.12.2018, un cospicuo importo di residui attivi, pari a:

- € 432.144,99 per IMU/TASI;
- € 1.499.679,22., per TARSU/TIA/TARI/TARES.

Sul punto, il Comune con risposta del 22/07/2020, ha dichiarato che «*Per quanto riguarda gli accertamenti relativi all'ICI, IMU, TARI, l'ufficio tributi procede con continuità all'invio dei ruoli coattivi all'Agenzia delle Entrate Riscossione*», inoltre per quanto riguarda le entrate IMU e Tasi: «*In merito a tale punto si prende atto dei dati forniti e si comunica che l'ufficio IMU elabora l'attività di accertamento su una banca dati in continuo aggiornamento* (…)».

Infine, dalla tabella dell'anzianità dei residui estrapolata dalla relazione finanziaria al conto del bilancio 2018 (riportata di seguito), emergono cospicui residui derivanti da annualità vetuste, relativi sia al Titolo I, sia al Titolo III che rappresentano nel totale il 22,63% dell'importo complessivo dei residui attivi totali.

Residui	Esercizi Preced.	2016	2017	2018	Totale
Attivi Titolo 1	702.248,44	603.883,83	695.077,40	1.075.600,82	3.076.810,49
Attivi Titolo 2	32.248,29	0,00	0,00	211.728,16	243.976,45
Attivi Titolo 3	1.093.632,66	362.516,60	721.672,15	947.859,00	3.125.680,41
Attivi Titolo 4	21.452,98	64.894,84	1.236.961,25	5.123,96	1.328.433,03
Attivi Titolo 5	139.689,80	0,00	0,00	0,00	139.689,80
Attivi Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 9	19.061,07	0,00	0,00	786,23	19.847,30
Totale Attivi	2.008.333,24	1.031.295,27	2.653.710,80	2.241.098,17	7.934.437,48

Fonte: relazione finanziaria al conto del bilancio 2018 del Comune di Maruggio

Altro dato che denota una criticità nella riscossione in c/competenza, si evince dalla differenza tra entrate e spese dei flussi di cassa per € -188.131,44 (come riportato nella tabella degli "*Equilibri di cassa* della *Sezione I.I. - Gestione Finanziaria – Cassa*" del questionario consuntivo 2018), cagionato dai maggiori pagamenti rispetto alle riscossioni di competenza (-302.677,10), che ha determinato uno squilibrio di parte corrente pari ad euro -362.315,93.

In sede di riscontro del 05/03/2021, il Comune ha riferito quanto segue: « *Con riguardo ai crediti afferenti ai tributi principali rappresentati da IMU e TARSU/TIA/TARI/TARES (…), si segnala che l'ufficio Tributi (composto di due unità) oltre ad effettuare le attività di accertamento e liquidazione dei tributi di cui sopra, monitora continuamente la situazione dei ruoli coattivi trasmessi all'Agenzia delle Entrate Riscossione alla quale spettano le attività di recupero. Ad ogni buon conto l'Amministrazione è consapevole dei continui sforzi che devono essere profusi al fine di efficientare la capacità di riscossione relativamente a tali tributi*».

Pur prendendo atto delle argomentazioni del Comune, va confermata la criticità relativa alla scarsa capacità di riscossione dell'ente, come dimostrato dai documenti contabili agli atti, che denota la mancanza di una costante verifica in ordine alle modalità organizzative prescelte.

I rimedi adottati dall'ente, volti a conseguire un miglior efficientamento delle riscossioni, non sembrano avere dato luogo, alla data della documentazione

prodotta, ad un incremento dei flussi di cassa significativo ai fini del recupero dello squilibrio tra incassi e pagamenti.

Le maggiori criticità si registrano in relazione alla riscossione dei residui relativi alle seguenti entrate: IMU/TASI per € 432.144,99, TARSU/TIA/TARI/TARES per € 1.499.679,22 e proventi da violazione del codice della strada per € 3.685.234,14 (come si evince dall'all. L alla nota del 17.11.2020 del Comune di Maruggio).

Il Collegio sollecita l'Organo di revisione a vigilare sulle motivazioni del mantenimento dei residui attivi nel conto del bilancio, onde assicurare la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione.

Si riserva, altresì, di effettuare ulteriori controlli nei futuri esercizi al fine di valutare l'andamento dei residui, con specifico riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente.

In merito, infine, all'operato stralcio dei residui attivi prescritti relativi ai proventi del CdS, per un importo di € 655.234,95 (anni 2012 e 2013), (cfr. nota Comando Polizia del 12.11.2020), si provvede a segnalare la circostanza alla competente Procura regionale della Corte dei conti, per i profili di competenza.

5. Fondo cassa e giacenza vincolata

Con nota istruttoria del 21.04.2020 è stato chiesto all'Ente di inoltrare una apposita tabella per riscontrare la disponibilità liquida potenziale negli esercizi 2018 e 2019, nonché di fornire delucidazioni sulla consistenza della cassa per la parte vincolata al 31.12.2018.

Con risposta istruttoria del 22.07.2020, il Comune ha trasmesso la tabella sul fondo cassa relativo agli esercizi 2018 e 2019.

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2019
Fondo Cassa (A)	1.045.055,64	1.035.219,78
Libero	118.241,17	-

Vincolato	925.814,47	1.259.555,83
Riscossioni da regolarizzare con reversali (B)	-	-
Pagamenti da regolarizzare con mandati (C)	-	-
Disponibilità liquida propria (E=A+B-C)	1.045.055,64	1.035.219,78
Anticipazione di tesoreria accordata (F)	2.156.302,80	2.274.660,73
Anticipazione di tesoreria da restituire (G)	-	-
Fondi vincolati da ricostituire (H)	-	158.199,26
Disponibilità liquida potenziale (K= E+F-G-H)	3.201.358,44	3.151.681,25
Importo dei debiti esigibili (I)		642.042,89
Importo dei debiti fuori bilancio (J)		222.227,25

Dall'esame del prospetto è emerso che l'Ente, al 31.12.2019, non ha ricostituito i fondi vincolati di cassa utilizzati per un importo pari ad € 158.199,26.

L'ente ha dichiarato, altresì, di non aver adottato la determinazione dirigenziale all'01/01/2019 relativa alla consistenza di cassa vincolata.

Con successiva nota di riscontro del 05/03/2021, l'Ente ha riferito che «*In merito a tale punto si comunica che l'Ente nel 2020 ha ricostruito i fondi vincolati pari ad €. 158.199,26 (…) Non avendo predisposto la determina della consistenza della giacenza di cassa al 01/01/2020, si trasmette in allegato la determina n. 47 del 03/03/2021 del Settore II-"Individuazione della giacenza vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2021 - D. Lgs. n. 118/2011».*

Al riguardo, si rammenta che il d.lgs. 118/2011 (all. 4/2, § 10.6) prescrive che «*All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014*», ed ancora «*L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non*

inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data».

Gli approfondimenti istruttori hanno fatto emergere la mancata adozione, da parte del Comune di Maruggio, della determinazione di giacenza vincolata all'01/01/2018, all'01/01/2019, all'01/01/2020.

Si richiama l'Amministrazione comunale, per il futuro, al puntuale rispetto della disciplina contabile.

6. Tempi di pagamento

Con nota istruttoria del 21.04.2020 è stata esposta la situazione dell'Ente in merito al pagamento dei debiti commerciali al 31.12.2018 come illustrato nel seguente prospetto:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2018	n. fatture
80,93%	1.808,00	3.819.983,68	3.485.949,61	59,96	37,67	128.979,57	653

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html e *http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html* (*art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145*)

Dal prospetto si evince, nonostante una percentuale alta di pagamento, pari a circa l'81%, una non completa evasione delle fatture ricevute nell'anno.

L'Ente con nota del 22.07.2020, ha riferito che «*l'Ufficio di Ragioneria ha posto in essere tutte le attività necessarie per rispettare i tempi di pagamento, salvo i ritardi derivanti dalle fasi di istruttoria relative alle liquidazioni delle fatture commerciali. Sulla base dei dati della contabilità è stata compilata la tabella dei tempi di pagamento anno 2019. Dai predetti dati risulta una percentuale di pagamento pari al 89,58%*».

Infine, l'Ente ha comunicato i dati sui pagamenti dei debiti commerciali al 31.12.2019 con aggiornamento dello stock del debito complessivo, come di seguito rappresentato.

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2019	n. fatture
89,58%	1962	4.452.085,30	3.988.072,87	68	44	642.042,89	604

Fonte: elaborazione Comune di Maruggio

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato nella relativa sezione di "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, passa da 57 gg. del 2018 a 59 gg. del 2019 confermando, dunque, le sopra esposte difficoltà nel condurre celermente i procedimenti di spesa.

Il Comune di Maruggio, con nota del 05/03/2021, ha comunicato che «*nel 2020 l'indicatore del tempo medio dei pagamenti annuale si è ridotto a 52 giorni, mentre l'indicatore del tempo medio di ritardo annuale è passato a 23 giorni. Sara cura dell'Amministrazione e di tutti gli uffici coinvolti continuare nel processo di miglioramento dei relativi indici*»

Pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente in ordine alle misure per assicurare i pagamenti delle fatture, si devono confermare le criticità in tema di gestione dei pagamenti. In particolare, si rileva come l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti continui a rimanere alto.

La lentezza dei pagamenti di debiti commerciali e lo stock del debito residuo prefigurano una difficoltà nel condurre a conclusione i procedimenti di spesa (con il relativo pagamento) entro tempi fisiologici. In questo ambito, si fa presente l'art. 183, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, secondo il quale «*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno*».

In definitiva, in relazione al profilo in esame, si invita l'Ente ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il corretto e tempestivo rispetto delle

procedure di spesa, nonché la corretta gestione dei pagamenti e dei flussi di cassa.

7. Mutui

Nel corso dell'istruttoria sono state chieste informazioni circa i mutui concessi con residui ancora da erogare e chiarimenti in merito agli investimenti mai attivati o conclusi con economie di spesa, per i quali è stato richiesto di fornire delucidazioni in merito all'attivazione di eventuali procedure di devoluzione o di estinzione anticipata.

Sul punto, l'Ente ha fornito il seguente prospetto (all. L alla nota del Comune di Maruggio del 22.7.2020), unitamente a una informativa del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici sullo stato delle devoluzioni dei mutui.

Tipo finanziamento	Posizione	Stato del finanziamento	Opera	Data concessione	Norma finanziamento	Ente pagatore	Importo norma	Importo residuo	Data ultimo pagamento
Finanziamenti con Residuo da erogare	4						858.808,07	128.778,41	
	4112273/00	AMMORTAMENTO	RETE FOGNARIA	04/05/1988	L.131/83 ART.9 C.3 - FINANZIAMENTI LETT.A 1985	MIN. DELL ECON. E DELLE FINANZE - DIP. RAG. GEN.LE DELLO STATO	103.291,38	15.925,52	07/12/1992
	4404135/01	AMMORTAMENTO	SCUOLA ELEMENTARE	01/07/2007	D.M. DEL 07.01.1998 - ATTIVITA' ORDINARIA CREDITIZIA DELLA CASSA DD.PP.	COMUNE DI MARUGGIO	215.570,63	17.138,52	01/11/2007
	4404137/03	AMMORTAMENTO	CIMITERO	01/07/2007	D.M. DEL 07.01.1998 - ATTIVITA' ORDINARIA CREDITIZIA DELLA CASSA DD.PP.	COMUNE DI MARUGGIO	39.946,06	5.692,91	
	4502893/01	AMMORTAMENTO	RETE FOGNARIA	30/06/2020	D.M. 6 OTTOBRE 2004 - PRESTITO ORDINARIO GESTIONE SEPARATA	COMUNE DI MARUGGIO	500.000,00	90.021,46	

Con successiva nota del 05/03/2021, il Responsabile del Settore III Lavori Pubblici, in ordine ai residui dei mutui, ha riferito che gli stessi possono essere utilizzati *«per opere diverse da quelle per le quale è stato attivato il mutuo previa richiesta di diverso utilizzo da inoltrare alla Cassa DD.PP. e previo redazione di un progetto definitivo da inserire nel portale della Cassa DD.PP.»*

In relazione alla suddetta criticità si osserva che la sana gestione finanziaria e i principi di regolarità contabile richiedono che, in presenza di opere ultimate, si provveda a fare confluire le eventuali economie realizzate nell'avanzo di amministrazione.

Pertanto, l'Ente deve provvedere ad avviare con celerità le suddette procedure costituendo un vero e proprio dovere pubblicistico dell'amministrazione quello di operare scelte che siano funzionali al buon

andamento e quindi di attivarsi per il miglioramento della situazione finanziaria.

8. Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio 2018 il Comune di Maruggio ha riconosciuto debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di € 176.923,24, come risultante dal seguente prospetto trasmesso con la prima risposta istruttoria del 22.7.2020.

Nome creditore	Esercizio di emersione debito	Articolo 194 T.U.E.L.					deliberazione riconoscimento Consiglio comunale			Pagamenti dfb riconosciuti nel 2018 ed esercizi precedenti)			In attesa di riconoscimento al 31/12/18
		lettera a) - sentenze esecutive	*lettera b) - copertura disavanzi*	*lettera c) - ricapitalizzazioni*	*lettera d) - procedure espropriative/ occupazione d'urgenza*	*lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa*	*numero*	*data*	*trasmessa alla Procura regionale Cdc (Si/No)*	*importo pagato nel 2018*	*Importo da pagare al 31/12/2018*	*residuo da pagare all'attualità*	
AVV. MARASCO ANTONIO	2018	1.673,20					*20*	04/06/2018	SI	1.673,20	-	-	
AVV. ANDRISANI LUCA						10.000,00	*21*	04/06/2018	SI	9.999,67	-	-	
AVV. SALVI LUIGI						463,38	*22*	04/06/2018	SI				
NUNZELLA EMILIA		1.215,61					*23*	04/06/2018	SI	1.215,61			
AVV. DE MARCO DARIO						7.500,00	*24*	04/06/2018	SI	7.500,00			
AVV. DE MARCO DARIO						4.708,42	25	04/06/2018	SI	4.708,42			
AVV. CURTO EUPREPRIO		1.513,11					26	04/06/2018	SI	1.364,28			
DITTA LUCIA ANTONIO	2017					28.005,44	27	04/06/2018	SI	28.005,47			
DAVERSA FABIO	2017					990,00	28	04/06/2018	SI	-	-	990,00	
VERRENTI ANGELO	2016					2.500,00	29	04/06/2018	SI	2.200,00		-	
VERRENTI ANGELO	2016					1.430,00	30	04/06/2018	SI	1.430,00		-	
VERRENTI ANGELO	2016					1.430,00	31	04/06/2018	SI	1.430,00			
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2018	20.351,68					37	10/08/2018	SI	20.351,68			
AVV. MARGIOTTA MARTINO						15.000,00	41	10/08/2018	SI	15.000,00			
MAGGIOLI SPA	2016					3.938,92	43	09/10/2018	SI	3.938,92			
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2018	3.892,26					44	09/10/2018	SI	3.892,26			
AVV. BONSEGNA MICHELE	2018					8.881,60	45	09/10/2018	SI	8.881,60			
ANNIBALE ITALIANO	2018	3.158,44					46	09/10/2018	SI	3.158,44			
RIEZZO ETTORE		1.340,52					47	09/10/2018	SI	1.340,52			
NIGRO NICOLA	2018	979,39					48	09/10/2018	SI	979,39			
AVV. SAMMARCO DOMENICO	2018	1.177,96					48	09/10/2018	SI	1.177,96			
SINCON SRL	2016					244,00	55	29/11/2018	SI	244,00			
SINCON SRL	2016	-				610,00	56	29/11/2018	SI	610,00			

SINCON SRL	2016					518,50	57	29/11/2018	SI	518,50			
SINCON SRL	2018					2.074,00	58	29/11/2018	SI	2.074,00			
DITTA ACCA SRL	2018					3.578,50	59	29/11/2018	SI		3.578,50	-	
BARLETTA VETERINARI ASSOCIATI						2.473,87	62	13/12/2018	SI		2.473,87	-	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2018	43.919,72					63	13/12/2018	SI	43.919,72			
AVV. MARTELLOTTA RITA		854,72					67	20/12/2018	SI	-	854,72		
EMANUELE MORETTI	2018	2.500,00					68	20/12/2018	SI		2.500,00	-	
Totale		82.576,61	-	-	-	94.346,63				165.613,64	9.407,09	990,00	

Fonte: allegato alla nota del Comune di Maruggio del 22.07.2020.

Dall'analisi dell'anzidetto prospetto, nonché dall'esame dell'ulteriore documentazione pervenuta con nota integrativa del 17.11.2020 (delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio), è emerso che il Comune, nell'esercizio 2018, ha riconosciuto debiti relativi alla tipologia di cui all'art. 194 comma 1, lettera a) Tuel per un totale di € 82.576,61 e debiti relativi alla tipologia di cui alla lettera e) Tuel, per € 94.346,63.

L'Ente, in merito ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) Tuel, ha dichiarato che i responsabili di settore interessati hanno proceduto al relativo riconoscimento, certificando la presenza di presupposti necessari.

L'anzidetta tabella mostra, altresì, l'avvenuto riconoscimento nel 2018 di debiti emersi in annualità precedenti (2016 e 2017).

Inoltre, dalla relazione del revisore sul rendiconto 2018, emerge l'esistenza di situazioni debitorie ancora in attesa di riconoscimento per € 26.068,64 (pag. 6 relazione revisore per il rendiconto 2018).

Il Comune, con nota del 17.11.2020, in merito al mancato riconoscimento tempestivo di alcuni debiti ha comunicato che «*l'ufficio di Ragioneria ha già fatto presente, all'epoca e come sempre, all'ufficio contenzioso ed agli altri uffici coinvolti il rispetto dei termini e tutto ciò che consegue alla violazione della normativa di cui al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alle tipologie a) ed e)*» e ancora «*In relazione ad ulteriori situazioni debitorie saranno oggetto di copertura con la procedura*

di salvaguardia equilibri di bilancio 2020 in corso di predisposizione, la cui scadenza è prevista per il 30/11/2020».

In sede istruttoria, è stato riscontrato, altresì, il superamento del seguente parametro di deficitarietà, stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2018:

P6 – Indicatore 13.1 (Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2) maggiore 1%.

Dall'esame della documentazione complessivamente acquisita, emerge che, nonostante la presenza di passività note, l'ente non ha provveduto al loro tempestivo riconoscimento.

Al riguardo, occorre far presente che i principi di sana e corretta gestione finanziaria impongono di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo da non pregiudicare l'attendibilità delle risultanze di gestione e l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente.

Altra criticità emersa in sede istruttoria, attiene alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio correlati a spese per incarichi legali.

L'ente, nel 2018, ha riconosciuto debiti fuori bilancio per spese legate al conferimento di incarichi legali, per un totale di circa € 51.700,00 (ovvero una percentuale del 29,22 rispetto al totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2018).

Al riguardo, giova ricordare che, proprio «*al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio*», l'imputazione delle spese inerenti il conferimento di incarichi per la difesa in giudizio dell'Ente deve avvenire secondo quanto disposto dal principio contabile di cui all'4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (§ 5.2 lett. g) che così prevede: «*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si*

provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto».

Inoltre, in sede istruttoria, con riferimento all'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2018, è emersa una discordanza tra quanto comunicato dall'ente con tabella *excel* allegata alla risposta istruttoria del 22.7.2020 (€ 176.923,24); quanto indicato nel questionario periodico sui debiti fuori bilancio presente nel sistema ConTe (€ 176.379,40) e quanto risultante, infine, dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 e 2019 (€ 179.923,24).

L'Ente con nota di riscontro del 05/03/2021 ha riferito che: «*In relazione all'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2018 (…) si è appurato che vi sono degli errori materiali nei dati inseriti nella relazione dell'Organo di Revisione al Rendiconto 2018 e dei dati inseriti nel questionario dei debiti fuori bilancio del 2018. Da tale analisi risulta che i debiti totali risultano essere pari ad €. 176.623,24 di cui €. 83.039,99 lett. a) ed E. 93.583,25 lett. e)*».

Quanto, infine, alle situazioni debitorie ancora in attesa di riconoscimento, per € 26.068,64, l'Ente ha riferito che restano ancora da riconoscere debiti fuori bilancio per €. 18.215,47 e che per questi «*si è sollecitato l'ufficio Tecnico affinché proceda alla predisposizione delle relative schede e proposte di CC da portare in riconoscimento entro quest'anno*».

Si osserva, al riguardo, che il reiterato fenomeno dei debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi, motivo per il quale, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, il riconoscimento va effettuato almeno in occasione dell'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, TUEL (salvo la previsione di altre cadenze periodiche stabilite dal regolamento).

L'adempimento in questione, dunque, in presenza dei presupposti di legge, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e consente, da un lato di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio; dall'altro, di adottare tempestivamente le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria.

La stessa Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2018/QMIG ha affermato che «*in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194 commi 2 e 3. Il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente*».

9. Società partecipata "Torre Moline Spa"

In sede istruttoria sono stati chiesti aggiornamenti in ordine alle operazioni di alienazione della quota di partecipazione della società «*Torre Moline Spa*» e alle iniziative intraprese per il perfezionamento della stessa.

Il Comune di Maruggio, in sede di riscontro del 17.11.2020, ha riferito quanto segue «*l'ufficio di Ragioneria, con determina n. 58 del 24.02.2020, ha indetto gara per la cessione. La stessa gara è andata deserta come da determina n. 76 del*

16.04.2020. appena possibile l'ufficio procederà a indire una nuova procedura di cessione della quota».

In sede di adunanza pubblica del 17.3.2021, veniva, altresì fatto presente che il Comune è da anni in causa con gli attuali gestori del porto turistico per la mancata riscossione dei canoni relativi alla concessione demaniale; che il bando per la cessione delle quote è andato deserto anche da parte degli attuali gestori, pur avendo il diritto di prelazione sull'acquisto; che la Regione Puglia ha avviato un procedimento di revoca della concessione per la mancata corresponsione dei canoni demaniali; che la medesima società "Torre Moline Spa" è in fase di scioglimento.

Al riguardo, giova rammentare che a mente dell'art. 24, comma 4 e 5, d.lgs. 175/2016 «*4. l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5. In caso di (…) mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*».

Peraltro, la suddetta società, a far tempo dal 2013, chiude i bilanci quasi regolarmente in perdita e la circostanza che le perdite dei bilanci di esercizio vengano sistematicamente coperte dalle riserve, è sintomatico del fatto che sia in corso un depauperamento del patrimonio della società.

Inoltre, il revisore dei conti, in data 22.05.2020, ha fornito l'attestazione relativa alla mancata conciliazione dei crediti/debiti reciproci, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lett. j del d.lgs. 118/2011.

Con nota di riscontro del 05/03/2021, l'Ente ha confermato che «*In merito a tale problematica si conferma l'attestazione relativa alla mancata conciliazione dei crediti/debiti relativi alla Torre Moline Spa*»

Al riguardo si fa presente che l'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, specificando che «*la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*».

Giova al riguardo rammentare che la corretta rilevazione delle posizioni debitorie/creditorie mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, e risponde, inoltre, all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve confermare il rilievo concernente il mancato allineamento contabile dell'Ente con la società Molina s.p.a., non avendo l'Ente adottato alcun provvedimento teso alla riconciliazione di tali partite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto di gestione del Comune di Maruggio (TA) relativo all'esercizio finanziario 2018

ACCERTA

la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e le irregolarità, indicate in parte motiva, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente, in relazione ai seguenti aspetti:

- sottostima del FCDE;
- violazione della disciplina contabile in materia di quantificazione del Fondo rischi;
- assenza di adeguati cronoprogrammi di spesa in relazione al Fondo pluriennale vincolato di parte capitale;

- inosservanza della disciplina contabile in tema di contrattazione integrativa;
- criticità nell'attività di riscossione;
- mancata quantificazione della cassa vincolata;
- ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- criticità nella gestione dei pagamenti e ritardo nei tempi di pagamento;
- mancata devoluzione dei mutui;
- mancato assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n.118/2011 in relazione ai debiti e crediti reciproci con gli organismi partecipati;
- superamento del parametro di deficitarietà strutturale concernente i debiti fuori bilancio (*P6 – Indicatore 13.1* -Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /totale impegni titolo 1 e titolo 2 maggiore 1%).

***

Con riserva di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati,

DISPONE

che il Comune adotti comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e ponga in essere azioni volte a garantire il superamento delle criticità evidenziate e in particolare

RACCOMANDA

- il ricalcolo dell'accantonamento al FCDE nel rispetto dei principi contabili armonizzati, predisponendo, in caso di emersione di un disavanzo, un piano di recupero secondo le modalità e termini previsti dalla vigente normativa;
- la costituzione del fondo rischi nel risultato d'amministrazione attraverso una rigorosa e puntuale attività di ricognizione del contenzioso pendente, che sia in linea con principio contabile di cui al punto 5.2. lettera h) allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;

- l'adozione di adeguati cronoprogrammi di spesa in relazione al Fondo pluriennale vincolato di parte capitale;
- un'attenta applicazione dei principi contabili in tema contrattazione integrativa e impegni di spesa per le *performance*;
- il rigoroso monitoraggio delle entrate e l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a velocizzazione le procedure di riscossione, anche al fine di conseguire un miglioramento della liquidità e un contenimento del ricorso alla anticipazione di tesoreria;
- la compiuta osservanza della normativa in materia riconoscimento di debiti fuori bilancio e di tempestività dei pagamenti;
- l'avvio delle necessarie procedure di devoluzione dei mutui;
- un compiuto assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di organismi partecipati;

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Maruggio, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare ed all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL, nonché alla competente Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*», specie con riferimento ai profili indicati al punto *4. Capacità di riscossione* (per lo stralcio di residui attivi relativi ai proventi del CdS, ritenuti dall'ente prescritti, per un importo di € 655.234,95);
- che l'Organo di revisione dell'Ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attenta attività di controllo e vigilanza, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 17 marzo 2021.

Il magistrato relatore

dott.ssa Daniela Piacente

DANIELA
PIACENTE
CORTE DEI
CONTI
23.03.2021
12:24:41 CET

Il Presidente f.f.

dott. Carlo PICUNO

PICUNO
CARLO
CORTE DEI
CONTI
23.03.2021
12:31:48
CET

Il Direttore della segreteria
(dott. Salvatore SABATO)

SALVATORE
SABATO
CORTE DEI
CONTI
23.03.2021
12:44:18 CET